

REGOLAMENTO (CE) N. 572/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1997

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3478/92 e (CE) n. 1066/95 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda la fissazione di alcuni termini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 11,

considerando che uno Stato membro incontra inattese difficoltà amministrative e non è in grado di rispettare i termini fissati dal regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione, del 1° dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1350/96⁽⁴⁾, e dal regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996 e 1997⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1286/96⁽⁶⁾; che è quindi opportuno derogare a tali termini per il raccolto 1997;

considerando che è necessario che tali deroghe si applichino quanto prima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3478/92 è modificato come segue:

1) Il testo del secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1997.

«Per il raccolto 1997, la Grecia può ammettere al beneficio del premio i contratti conclusi entro il 31 maggio e, in caso di contratti conclusi in seguito all'assegnazione di quantità supplementari in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione^(*), anteriormente al 15 luglio.

(*) GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5.»

2) Al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per il raccolto 1997, la Grecia può ammettere al beneficio del premio i contratti presentati per la registrazione anteriormente all'8 giugno e, nel caso dei contratti conclusi in seguito all'assegnazione di quantità supplementari in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1066/95, anteriormente al 31 luglio.»

Articolo 2

All'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1066/95, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per il raccolto 1997, la Grecia è autorizzata a prorogare il termine di cui al primo comma fino al 30 giugno.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU n. L 333 del 21. 12. 1996, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 12. 7. 1996, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 165 del 4. 7. 1996, pag. 23.